

# Ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere

del 22 dicembre 2004 (Stato 1° gennaio 2007)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 1 e 2 capoverso 1 lettera a del decreto federale del 22 giugno 1951<sup>1</sup> concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione; in esecuzione delle convenzioni concluse dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione (convenzioni di doppia imposizione) e di altri trattati internazionali aventi parimenti per oggetto l'imposizione dei dividendi (altri trattati internazionali),  
*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la procedura di dichiarazione per il tramite della quale è effettuato alla fonte lo sgravio fiscale dei dividendi da partecipazioni determinanti previsto dalle convenzioni di doppia imposizione e da altri trattati internazionali.

<sup>2</sup> Essa si applica alle società svizzere che devono riscuotere l'imposta alla fonte sui dividendi conformemente alla legge federale del 13 ottobre 1965<sup>2</sup> su l'imposta preventiva e nelle quali detiene una partecipazione determinante una società di capitali residente di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di doppia imposizione o un altro trattato internazionale (società straniera).

## **Art. 2**            Partecipazione determinante

<sup>1</sup> Una società straniera detiene una partecipazione determinante in una società svizzera se dispone almeno di una partecipazione che, conformemente alla pertinente convenzione di doppia imposizione o a un altro trattato internazionale, dà diritto a uno sgravio supplementare o totale dell'imposta preventiva.

<sup>2</sup> La società straniera deve detenere direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società svizzera se la pertinente convenzione di doppia imposizione o il trattato internazionale non contiene alcuna disposizione concernente lo sgravio supplementare o totale in caso di partecipazione determinante.

RU 2005 15

<sup>1</sup> RS 672.2

<sup>2</sup> RS 642.21

**Art. 3** Autorizzazione della procedura di dichiarazione

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) può autorizzare la società svizzera che ne fa richiesta a effettuare direttamente lo sgravio dell'imposta preventiva sui dividendi previsto dalla pertinente convenzione di doppia imposizione o da un altro trattato internazionale in caso di partecipazione determinante.

<sup>2</sup> La richiesta è presentata per il tramite del modulo ufficiale prima della scadenza dei dividendi.

<sup>3</sup> L'AFC verifica se la società straniera ha diritto allo sgravio conformemente alla pertinente convenzione di doppia imposizione o a un altro trattato internazionale.

<sup>4</sup> L'autorizzazione è comunicata per scritto ed è valida tre anni.

<sup>5</sup> La società svizzera può esigere una decisione dell'AFC se la richiesta è respinta integralmente o parzialmente.

**Art. 4** Caducità delle condizioni di autorizzazione

La società svizzera che versa i dividendi deve informare tempestivamente l'AFC se le condizioni che autorizzano la procedura di dichiarazione non sono più adempite.

**Art. 5** Dichiarazione all'AFC

<sup>1</sup> Se dispone di un'autorizzazione, la società svizzera che versa i dividendi ne dichiara spontaneamente il pagamento all'AFC, entro un termine di 30 giorni, per il tramite del modulo 108. Tale modulo va inoltrato all'AFC unitamente al modulo ufficiale di riscossione.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 è parimenti applicabile se l'autorizzazione non è ancora stata concessa o se la richiesta non ha potuto essere presentata tempestivamente per motivi importanti. In quest'ultimo caso, il modulo 108 va inoltrato unitamente alla richiesta. L'imposta preventiva e un eventuale interesse di mora sono riscossi posticipatamente se dall'esame ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 risulta che vi è stato abuso della procedura di dichiarazione. L'AFC emana una decisione se la riscossione posticipata dell'imposta preventiva è contestata.

**Art. 6<sup>3</sup>** Rimedi giuridici

<sup>1</sup> I ricorsi contro le decisioni dell'AFC sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

<sup>2</sup> Anche l'AFC ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.

**Art. 7** Scambio di informazioni

L'AFC può trasmettere un duplicato dei moduli 108 alle autorità fiscali straniere competenti.

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. II 50 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

**Art. 8**            Reciprocità

<sup>1</sup> L'AFC decide in quale misura la procedura di dichiarazione si applica unicamente agli Stati che garantiscono la reciprocità.

<sup>2</sup> Gli Stati ai quali la procedura di dichiarazione non si applica sono enumerati in un allegato alla presente ordinanza. L'AFC aggiorna se del caso tale elenco.

**Art. 9**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

